

12.7.2. Contabilizzazione bonifici ed errata indicazione dell'IBAN

I bonifici che recano la corretta indicazione del codice IBAN sono automaticamente contabilizzati dalle Tesorerie al bilancio dello Stato o nei conti di tesoreria degli altri enti creditori. Per la precisa indicazione del codice IBAN è indispensabile, per la corretta finalizzazione delle somme, che nella disposizione di bonifico vengano indicate le coordinate bancarie, in formato IBAN (ventisette caratteri alfanumerici), del conto di tesoreria o del capitolo di bilancio di destinazione. I codici IBAN sono reperibili sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato all'indirizzo www.rgs.mef.gov.it: per i capitoli di bilancio, sotto la voce Gestione del Bilancio, in allegato al quadro di classificazione delle entrate del bilancio dello Stato e, per i conti di tesoreria, sotto la voce Tesoreria telematica, in allegato alla circolare IGEP A 20/2007. La contabilizzazione dei bonifici che non possono essere finalizzati automaticamente a causa dell'errata indicazione dell'IBAN, ai sensi dell'art. 56 I.S.T., sono contabilizzati sull'apposita contabilità speciale n. 3246 intestata "Capo della Tesoreria – gestione bonifici di dubbia imputazione" aperta presso la Tesoreria competente territorialmente, se individuata attraverso l'IBAN, o altrimenti presso la Tesoreria di Roma Succursale. La Tesoreria competente effettua gli accertamenti necessari per la corretta finalizzazione delle somme. Decorso il secondo mese successivo a quello in cui il bonifico è stato regolato, qualora non siano stati acquisiti elementi utili per la corretta imputazione del versamento, la Tesoreria competente, ai sensi dell'art. 56 delle I.S.T., costituisce un deposito provvisorio per "dubbia imputazione", secondo le modalità di cui all'art. 173 delle I.S.T.

Nel caso in cui siano stati effettuati bonifici per versamenti non dovuti, l'interessato, fornendo il numero del "Codice riferimento operazione" (CRO) o il "Numero di transazione" (TRN), da richiedere alla banca o all'ufficio postale che ha effettuato il bonifico, con relativi importo e versante, deve acquisire presso una qualsiasi Tesoreria le informazioni sulla contabilizzazione del bonifico ai fini della richiesta di rimborso.

Si possono verificare, in particolare, le seguenti condizioni:

- a) il bonifico è stato contabilizzato al bilancio dello Stato. In tal caso, la Tesoreria fornisce all'interessato l'indicazione dell'Amministrazione che ha acquisito nel proprio stato di previsione delle entrate le somme da rimborsare. Si fa presente che per i versamenti affluiti al Capo X, l'amministrazione competente per il rimborso è la Ragioneria Territoriale;
- b) il bonifico è stato accreditato in contabilità speciale o in altro conto di tesoreria. In tale caso, la Tesoreria fornisce l'indicazione del titolare del conto al quale l'interessato deve rivolgere l'istanza di rimborso;
- c) il bonifico risulta accreditato e non prelevato nella contabilità speciale n. 3246 per "dubbia imputazione": l'interessato deve rivolgere apposita istanza direttamente alla Tesoreria sulla quale è stato effettuato il versamento, la quale vi provvede previa autorizzazione della locale Ragioneria Territoriale; la restituzione delle somme può avvenire a seconda della richiesta, con bonifico o con vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia da spedire con assicurata all'indirizzo indicato nella richiesta medesima.

La circolare IGEP A n. 20/2007 prevede che la procedura di restituzione delle somme possa essere attivata direttamente dall'intermediario nei casi in cui lo stesso abbia effettuato un versamento non dovuto, producendo alle amministrazioni competenti idonea documentazione. In queste ipotesi, la restituzione è effettuata nei confronti dell'intermediario.

La sopra citata circolare fornisce anche ulteriori chiarimenti in merito ai versamenti con bonifico. Sottolinea, inoltre, che la ricevuta del bonifico, o la diversa comunicazione prevista dal contratto di conto corrente, rilasciata dalle banche o da Poste, ha efficacia liberatoria per il debitore dalla data in cui è stato effettuato il versamento agli sportelli bancari o postali, ovvero in cui l'importo è stato

addebitato sul conto del debitore. Tale data, che deve essere indicata in sede di esecuzione del bonifico nell'apposito campo informativo, viene riportata nei dati del versamento dalla Tesoreria competente ad effettuare la contabilizzazione del bonifico. In caso di smarrimento della ricevuta di bonifico, il soggetto che ha effettuato il versamento può chiedere alla Tesoreria competente che gli venga inviata la quietanza mod. 121T (per i versamenti affluiti al bilancio dello Stato) o l'attestazione di versamento per quelli accreditati su conti di tesoreria, comunicando il "Codice riferimento operazione" (CRO) o il "Numero di transazione" (TRN) del bonifico o in mancanza ogni altro elemento utile ad identificarlo.

La Tesoreria, accertato che il bonifico sia stato effettivamente imputato, invia all'indirizzo indicato sulla richiesta (o consegna allo sportello) la quietanza mod. 121T nel caso di somme affluite in contabilità speciale (o in conto corrente per la Tesoreria centrale), la Tesoreria rilascia un'attestazione di versamento.

In attuazione dei commi 8 e 9 dell'art. 3 del D.M. n. 293/2006, il flusso informatico dei versamenti relativi ai capitoli del capo X è inviato dalla Banca d'Italia alla Ragioneria Generale dello Stato, in uno con il flusso di tutti i versamenti di pertinenza del bilancio dello Stato. Le Ragionerie Territoriali, sulla base delle informazioni presenti nel Sistema Informativo delle Entrate, effettuano i controlli di competenza e, per i versamenti relativi ai capitoli del capo X, inseriscono nel Sistema, ove previsto, il codice versante.

Normativa di riferimento

- D.M. 9 ottobre 2006, n. 293;
- Circ. RGS – IGEP A 8 maggio 2007, n. 20;
- I.S.T. approvate con D.M. 29 maggio 2007.